



NOTAIO
NICOLO' MUSTACCHI

-----ALLEGATO B) AL REPERTORIO NUMERO 1648/1240-----
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, NUMERO 642 NONCHE'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 82, COMMA 5, DEL D. LGS. 3 LUGLIO 2012
N. 117-----

-----STATUTO della-----

-----"ACQUAMARINA TEAM TRIESTE-----

-----Associazione Sportiva Dilettantistica-----

-----Associazione di Promozione Sociale"-----

(per brevità e in sigla "ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD - APS")-

-----* * *-----

-----ART. 1-----

-----COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E FINALITA'-----

1) È costituita l' "ACQUAMARINA TEAM TRIESTE Associazione Spor-
tiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale", in
breve "ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD - APS", avente la natura
di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione
sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto le-
gislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice ci-
vile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "As-
sociazione").-----

2) L'Associazione ha sede legale in Comune di Trieste.
L'eventuale cambio di sede all'interno del perimetro comunale
non comporterà modifica statutaria ma dovrà essere deliberato
dal Consiglio Direttivo con voto unanime dei suoi componenti.-

3) I colori sociali sono: Blu, Bianco e Verde.-----

4) L'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione ricono-
sciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P., per le discipline sportive
dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di
conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., del
C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari
delle F.S.N., D.S.A. ed E.P.S., cui decide di affiliarsi, com-
presi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono
gli organismi affilianti.-----

In particolare, l'Associazione attualmente aderisce al Comita-
to Italiano Paralimpico (C.I.P.), al Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano (C.O.N.I.), allo Special Olympics Italia
(S.O.I.), alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
(F.I.N.P.), alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli
Intellettivo Relazionali (F.I.S.D.I.R) ed alla Federazione
Italiana Bocce-Disabilità Intellettivo Relazionale (F.I.B.-
D.I.R.), nonché Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N.--

-----ART. 2-----

-----SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE-----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgi-
mento in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse gene-

rale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, e precisamente:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;-----

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.-----

Con particolare riferimento al predetto punto ante indicato ed in qualità di Associazione sportiva dilettantistica soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2021 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime, nonché bocce raffa, bocce volo, beach bocce, pallavolo, beach volley, tennis tavolo, calcio balilla.---

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2021, in tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ASD".-----

In particolare, l'Associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni:-----

1) sport dilettantistico:-----

- promuove attività sportive, culturali socio-ricreative e formative, integrate e non, per persone con disabilità e normotate;-----

- gestisce impianti, strutture ed attrezzature sportive, propri o di terzi;-----

- organizza manifestazioni provinciali, regionali, nazionali, internazionali ed ogni altra attività sportiva e di formazione in genere che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport anche attraverso contatti e scambi multietnici per persone con disabilità e non;-----

- organizza corsi e coordina manifestazioni ed attività sportive anche in collaborazione con strutture pubbliche (istituti scolastici, etc.) destinate a sensibilizzare la pubblica opinione sul problema della riabilitazione di persone con disabilità ed il loro inserimento nella vita sociale;-----

- promuove nuove metodologie atte a consentire alle persone con disabilità di svolgere attività motoria e sportiva;-----
- diffonde la pratica sportiva per persone con disabilità attraverso la pubblicazione, anche elettronica, di manifesti, locandine, opuscoli, riviste ecc.-----

2) assistenza sociale e sanitaria delle persone con disabilità:-----

esercita tutte le altre attività di interesse comune o collaterali utili al raggiungimento degli scopi sociali, per favorire la ricerca del benessere psico-fisico delle persone con disabilità ed in ogni caso quelle attività ritenute utili e necessarie per la promozione dell'autonomia della persona (igiene, orientamento, la cura del proprio corpo, delle proprie cose, espressione di bisogni, desideri, autostima e manifestazione delle proprie risorse personali...), l'assistenza laddove necessaria, l'integrazione ed il miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale di persone con disabilità compatibile con le risorse.-----

3) formazione:-----

organizza corsi di formazione e preparazione sia per i soci, sia per volontari ed operatori già qualificati che desiderano contribuire all'organizzazione dell'Associazione, addetti all'assistenza di persone con disabilità.-----

4) promozione della cultura:-----

- diffonde, attraverso lo sport ludico e/o agonistico, l'attività sportiva, la conoscenza e l'applicazione della medicina della riabilitazione e tutte le attività connesse della persona con disabilità e non, in quanto cittadino/a integrato nel territorio politico e sociale di appartenenza;-----

- promuove ed organizza il tempo libero, organizza visite a siti di interesse culturale, artistico, naturalistico, anche al di fuori del territorio regionale, presso gli enti pubblici e privati, le competenti autorità e la collettività.-----

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

L'Associazione potrà altresì avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività sportive, di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21.-----

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle

principali, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali di interesse generale secondo i criteri e nei limiti fissati dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative, nonché dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., tra cui:-----

- organizzare corsi di ginnastica nonché di preparazione atletica ed di fitness, anche non agonistici;-----
- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, nonché gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;-----
- instaurare rapporti di promozione pubblicitaria;-----
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;-----
- promuovere e pubblicizzare l'attività dell'Associazione e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.-----

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.-----

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.-----

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:-----

- assenza del fine di lucro;-----
- democraticità della struttura;-----
- elettività e gratuità delle cariche associative.-----

-----ART. 3-----

1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle disposizioni previste dal D.lgs 117/2017, dal D.lgs. 36/2021, dal Codice Civile, dalle leggi regionali di attuazione, e dai principi generali dell'ordinamento giuri-

dico.-----

2) Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.-----

-----ART. 4-----

-----SOCI E TESSERATI-----

1) Sono soci dell'Associazione coloro i quali condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.-----

2) All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti.-----

3) L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o da chi legalmente li rappresenta.-----

4) L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.-----

5) L'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione sull'ammissione, la quota sociale e consegnare tutta la documentazione richiesta. La sua ammissione è annotata nel libro degli associati.--

6) Non possono esistere soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa. L'ammissione dell'associato ha carattere permanente, fermo restando il suo diritto di recesso.-----

7) La qualifica di "tesserato" è ben distinta da quella di "associato" e consegue all'atto amministrativo mediante cui la persona fisica (atleta, dirigente o tecnico) aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato. Tale qualifica non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione; tuttavia, i tesserati che svolgono effettiva attività sportiva possono richiedere l'utilizzo delle strutture sportive dell'Associazione e partecipare alle iniziative promosse dalla stessa. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, garantisce ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri associati.-
I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.-----

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.-----

Si applica in ogni caso quanto disposto dal Titolo III - Capo

I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.-----

-----ART. 5-----

-----DIRITTI E DOVERI DEI SOCI-----

A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.
Inoltre:-----

1) A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali.-----

2) Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.-----

3) Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente progettata, concordata e autorizzata, ai sensi di legge.-----

4) Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.-----

5) Gli aderenti hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegnano in particolare:-

a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;-----

b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;

c) a contribuire alle necessità economiche, sociali, culturali, di promozione e di propaganda dell'Associazione;-----

d) a rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo, anche nel caso di contrasto tra più soci.-----

7) Sono previsti i seguenti tipi di soci:-----

- Soci Onorari;-----

- Soci Ordinari.-----

Soci Onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per gli aiuti ricevuti e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.-----

Soci Ordinari: sono quelle persone con disabilità e non che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione né condividono le finalità e sono eventualmente tesserati, nelle proprie discipline, al (C.I.P.), al (C.O.N.I.), allo (C.S.E.N.) alla (S.O.I.), alla (F.I.N.P), alla (F.I.S.D.I.R) ed alla (F.I.B.-D.I.R.), ovvero alle altre federazioni o enti cui l'associazione è affiliata.-----

8) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.-----

9) Cause di cessazione del rapporto associativo sono le seguenti:-----

- morosità;-----

- recesso (cd. dimissioni volontarie), da presentarsi dal so-

cio per iscritto al Consiglio Direttivo e da inviarsi allo stesso con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento delle stesse; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio riceva la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso; il Consiglio Direttivo, ricevuta la notifica del socio sulla volontà di recedere, adotta apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato;-----

- indisciplinazione e/o comportamento scorretto e non rispettoso della civile convivenza, della propria professionalità, isolati o ripetuti a seconda della gravità;-----

- gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto e dei Regolamenti attivi.-----

10) Nel caso di indisciplinazione o condotta non adeguata da parte dei soci, il Consiglio Direttivo delibera e applica nei loro riguardi: un richiamo verbale e scritto o l'esclusione, infra disciplinata, dall'associazione senza rimborso delle quote sociali. In caso di riconosciuto dolo da parte del socio, lo stesso o chi per lui è obbligato al risarcimento del danno a strutture, cose e persone.-----

In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo a voto segreto, solo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.-----

11) Nel caso in cui un socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.--

12) I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le quote associative sono intrasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. In ogni caso le somme versate a titolo di quota associativa non sono né rimborsabili né rivalutabili.-----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

13) I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi.-----

-----ART. 6-----

-----ESERCIZIO FINANZIARIO E SOCIALE-----

-----RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO-----

-----EVENTUALE BILANCIO SOCIALE-----

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

L'anno sociale, con riferimento all'organizzazione dei corsi e della stagione sportiva, inizia l'1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.-----

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo (bilancio) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, redatto con chiarezza e rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.-----

Inoltre il Consiglio dovrà altresì predisporre un rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.-----

La quota sociale successiva alla prima deve essere versata entro l'31 ottobre dell'anno in corso.-----

Ove ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.--

-----ART. 7-----

-----ORGANI SOCIALI-----

1)Gli organi sociali sono:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Presidente;-----

c) il Consiglio Direttivo;-----

d) l'Organo di Controllo, se nominato.-----

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.-----

È fatto divieto per il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.-----

-----ART. 8-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

- 1) Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno. Inoltre può convocare, quando necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.-----
- 2) L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo idoneo, nell'ambito del Comune ove ha la sede, a garantire la massima partecipazione dei soci. Si riunisce in ogni caso, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione del Consiglio Direttivo.-----
- 3) Si riunisce entro il 30 aprile dell'anno successivo alle Olimpiadi per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo.-----
- 4) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di avviso di convocazione attraverso posta elettronica o lettera non raccomandata a tutti i soci, nonché mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca nella Sede Sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto di voto.---
- 5) L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:---
- giorno, ora e sede della prima convocazione;-----
 - giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione (almeno un'ora di differenza);-----
 - ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;-----
 - un prospetto per l'eventuale delega (esclusivamente a soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;-----
 - nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venire allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;-----
 - il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci esclusi, onde permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare con il proprio voto agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto dei soci presenti, quindi del numero legale (quorum).-----
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, in proprio o per delega.-----
- 7) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.-----
- 8) L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera la modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole di un quarto degli associati aventi di-

ritto di voto. Delibera la scissione, la fusione, la trasformazione dell'associazione stessa, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto. Delibera altresì lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio sociale con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto.-----

9) Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano (palese), tranne quelle che riguardano le persone (che avvengono per scrutinio segreto).-----

10) Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega non può essere validamente rilasciata con il nome del delegato in bianco. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.-----

11) L'assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.-----

12) Per le nomine delle cariche sociali in caso di parità di voti nelle elezioni si procederà mediante ballottaggio.-----

13) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.-----

14) L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo Sociale o di qualche Membro di Organo Sociale) che non sia di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria.-----

15) In particolare sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:-----

- nominare e revocare gli organi associativi, incluso l'Organo di Controllo, ove necessario, nonché, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

- approvare il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;-----

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----

- delibera sul ricorso proposto da parte del socio escluso, avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;-----

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;---

- approvare (o rigettare) la quota sociale ed i Rendiconti Preventivi e Consuntivi e le Relazioni annuali del Consiglio Direttivo;-----

- approvare i programmi dell'attività da svolgere;-----

- approvare il Regolamento Generale;-----

- nominare i "soci onorari" in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo;-----

- nominare il primo Preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali;-----

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;----

16) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle variazioni allo Statuto e sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla scissione e sulla fusione dell'Associazione.-----

17) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti, che astenuti, che assenti.-----

18) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sono riassunte in verbale sottoscritto dal Presidente.-----

19) Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.-----

-----ART. 9-----

-----IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.-----

I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente) sono i seguenti:-----

- riferire e confrontarsi sempre con i Soci Onorari;-----
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;-
- convocare l'Assemblea;-----
- effettuare spese in nome e per conto dell'Associazione in accordo con quanto deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;-----
- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o pericolo le decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;----
- attuare, per quanto di sua competenza, le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e compiere i relativi atti giuridici.-----

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.-----

Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

-----ART. 10-----

-----IL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri, incluso il Presidente ed il Vice-Presidente. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare a partecipare alle proprie riunioni altri associati o terzi, a mero scopo consultivo.-----

- 2) All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'Art. 2382 C.C. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.-----
- 3) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.-----
- 4) Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, è incaricato della riscossione delle entrate e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.-----
- 5) Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e provvede all'attuazione di compiti amministrativi. Il Consiglio Direttivo può incaricare un'unica persona a coprire il ruolo di Segretario e di Tesoriere.-----
- 6) E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.-----
- 7) In particolare spetta al Consiglio Direttivo:-----
- a) la convocazione delle Assemblee;-----
 - b) osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;-----
 - c) l'attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;-----
 - d) la redazione del Rendiconto Annuale Consuntivo (bilancio) per l'esercizio da poco trascorso, e, ove previsto, il bilancio sociale;-----
 - e) la redazione della Relazione Annuale. A tal fine la Relazione dovrà contenere il perché degli eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo delle spese, come più sotto ammesso. Alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto Preventivo per l'esercizio da poco trascorso, già approvato dall'assemblea precedente;-----
 - f) la redazione del Rendiconto Annuale Preventivo per l'esercizio in corso;-----
 - g) l'emanazione/modifica/revoca del Regolamento Interno ovvero di più regolamenti per singoli settori di attività, disposizioni ecc;-----
 - h) l'esclusione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso e valgono le regole di esclusione dei soci (vedi Art. 5);-----
 - i) la proposta della quota sociale;-----
 - j) la decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;-----
 - k) la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;-----

- l) effettua spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo che sarà periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% (dieci per cento) del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto Preventivo;-----
- m) la nomina e revoca di un Preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali. Il primo preposto viene però nominato direttamente dall'assemblea ordinaria;-----
- n) delibera sulle modalità e sul regolamento da adottare per l'elezione del nuovo Consiglio e del Presidente da parte dell'assemblea dei soci e nomina la Commissione Elettorale e Verifica Poteri;-----
- o) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----
- p) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;---
- q) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----
- r) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----
- s) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.-----
- 8) L'Associazione, per sopperire ad esigenze specifiche, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.-----
- 9) Le delibere vengono prese per alzata di mano, a maggioranza di voti, salvo per la votazione per l'elezione delle cariche sociali che deve avvenire a scrutinio segreto.-----
- 10) Nei casi di dimissioni del Presidente o di altre cause di cessazione dall'incarico della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione. L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro sessanta giorni per il rinnovo delle cariche e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.-----
- Al venir meno (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni ecc.) di uno o più componenti dell'organo di amministrazione, pur rimanendo in carica la maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare, agli amministratori cessati subentrano i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.-----
- 11) L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il

Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.-

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione stessa, In caso di urgenza almeno un giorno prima.---

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.-----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le delibere vengono prese per alzata di mano, salvo per la votazione per l'elezione delle cariche sociali che deve avvenire a scrutinio segreto.-----

12) Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

-----ART. 11-----

-----ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE-----

1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-----

- quote associative;-----
- contributi degli aderenti;-----
- contributi di privati;-----
- contributi dello Stato, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;-----
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;-----
- donazioni e lasciti testamentari;-----
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;--
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;-----
- ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità so-

ciali dell'associazionismo di promozione sociale;-----
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.-----

2) Il patrimonio sociale è costituito da:-----

- beni mobili ed immobili;-----
- eredità, donazioni e legati, i quali sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.-----

4) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.-----

5) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.-----

6) L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei soci e di terzi, dalle quote sociali, da entrate per pubblicità, da lezioni individuali e collettive (quota rimanente dell'ingresso in piscina e pagamento dell'istruttore).-----

7) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

8) Per i fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----ART. 12-----

-----L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).-----

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.-----

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.-----

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.-----

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117. E così l'Organo di controllo:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-----
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.-----

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).-----

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.-----

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.-----

-----ART. 13-----

----DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI----- -----CONTROLLO-----

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, gli associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono de-

nunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.-----

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.-----

-----ART. 14-----

-----LIBRI SOCIALI-----

L'associazione oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, deve tenere i seguenti libri:-----

- a) - libro degli associati;-----
- b) - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----
- c) - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato.-----

I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo, secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza inviata al Consiglio Direttivo.-----

-----ART. 15-----

-----CONVENZIONI-----

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.-----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.-----

-----ART. 16-----

-----PERSONALE RETRIBUITO-----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al

5% del numero degli associati.-----
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.-----

-----ART. 17-----

-----DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata.-----
- 2) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di Associazioni sportive o altri enti che abbiano analoghe finalità ovvero fini di pubblica utilità, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto sia dall'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni, che dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.-----
- 3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

-----ART. 18-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

- 1) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci.-----
- 2) Regolamenti Interni, le Disposizioni, ecc, emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.-----
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente o dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.--

F.to ANDREA BRUNETTI-----

(L.S.) F.to dott. NICOLÒ MUSTACCHI - NOTAIO-----

Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, dott. Nicolo' Mustacchi, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico composta di numero diciotto pagine è conforme all'originale su supporto analogico dell'allegato B) all'atto a mio rogito di data 5 giugno 2024, Repertorio Numero 1648/1240, registrato a Trieste in data 12 giugno 2024, al numero 5093, serie 1T, e viene rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità sino al 13 aprile 2026.

Trieste, dodici giugno duemilaventiquattro.

(File firmato digitalmente dal Notaio Nicolo' Mustacchi)